



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 28/12/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nell'Auditorium del Centro Culturale G. Testori, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere	SI	
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere		SI
CAGNONI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Avuto presente che il Comune di Vertova non è ricorso per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 all'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui si è resa possibile l'applicazione ai sensi della Legge 311/04.

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria per l'anno 2007 – in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF;

Dato atto che con deliberazione GC n. 21 del 01/03/2006 veniva applicata l'addizionale nella misura dello 0,10 percentuale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 7/3/2007, recante: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97.”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 06 del 07/03/2007 recante “APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A VALERE DALL'ESERCIZIO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA” con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007 nella misura dello 0,30 per cento;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.:

- n. 03 del 26/03/2008, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2008;
- n. 07 del 02/03/2009, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2009;
- n. 12 del 31/03/2010, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2010;
- n. 11 del 23/03/2011, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2011;
- n. 07 del 28/03/2012, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2012;
- n. 23 del 03/07/2013, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2013;
- n. 20 del 06/08/2014, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2014;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2015, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE APPROVAZIONE MODIFICA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2015”, con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 nella misura dello 0,60 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2016, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2016.”, con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016 nella misura dello 0,55 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 29/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2017.”, con la quale si è proceduto con una modifica al

regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2017 nella misura dello 0,50 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2018, esecutiva, avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2018.", con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2018 nella misura dello 0,40 per cento;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 231.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,65.%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 140.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale prot.14764/2022);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:

favorevoli n. 9

contrari n. 1 (Paganessi Pietro)

astenuti n. 1 (Donini Marco)

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di stabilire, a partire dal 1° gennaio 2023, la seguente aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a oltre 50.000 euro	0,65 per cento

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

favorevoli n. 9

contrari n. 1 (Paganessi Pietro)

astenuti n. 1 (Donini Marco)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



REGOLAMENTO

ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IRPEF

DEL COMUNE DI

VERTOVA

Approvato con deliberazione CC n. 45 del 28/12/2022

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Disciplina

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetto passivo

Articolo 5 – Criteri di calcolo

Articolo 6 – Determinazione delle aliquote

Articolo 7 – Esenzioni

Articolo 8 – Versamento

Articolo 9 – Funzionario Responsabile

Articolo 10 – Efficacia

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 2 – Disciplina

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Vertova, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 4 – Soggetto passivo

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Vertova alla data stabilita dalla normativa vigente.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5 – Criteri di calcolo

L'Addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F., al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 6 – Determinazione dell'aliquota

La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Per l'anno 2023 e sino a successiva modifica regolamentare l'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura unica per scaglione da € 0,00 a oltre € 50.000,00 dello 0,65%.

L'aliquota di cui al punto precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata secondo quanto prescritto dalle norme in materia in essere.

Articolo 7 – Esenzioni

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, comma 142 lettera b), non è prevista nessuna soglia di esenzione.

Articolo 8 – Versamento

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 9 – Funzionario Responsabile

Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Articolo 10 – Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023.